

CONVENZIONE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE

Tra

GROUPAMA ASSICURAZIONI

e

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA

Di seguito definita " ANMI "

1. Premessa

La Compagnia di Assicurazione Groupama agenzia ROMA VILLA BONELLI cod.0893 e l'ANMI, con la firma della presente Convenzione, intendono dare la possibilità a tutti i Gruppi ANMI, ad adesione volontaria, di assicurare i singoli Gruppi e/o Dirigenti responsabili, con una copertura assicurativa per Responsabilità Civile.

2. Finalità della Convenzione

La Groupama e l'ANMI stabiliscono che la presente Convenzione risponde alle seguenti finalità:

- Assicurare ogni singolo Gruppo, in tutto il territorio Italiano, per quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi per lesioni personali, morte, danneggiamenti a cose, persone e animali (in deroga all'art. 20 delle Condizioni Generali di Polizza), in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in sede e sue pertinenze o fuori sede, in occasione di eventi, manifestazioni, gite, convegni, organizzazione di commemorazioni ed ogni altra attività connessa al raggiungimento degli scopi associativi ed aggreganti dell'ANMI.
- Rendere quanto più trasparente, ottimizzato e flessibile il modello organizzativo attraverso il quale la Convenzione sarà concretamente attuata con la sottoscrizione , di volta in volta, della polizza assicurativa, nel rispetto delle leggi e delle Condizioni di assicurazioni della Compagnia.

3. Servizio e procedure per sottoscrizione

- La gestione della procedura di sottoscrizione avverrà direttamente tra il Responsabile del Gruppo (Presidente) e la Compagnia Groupama per il tramite e la consulenza dell'Agente Generale Sig. Angelo Valvo, responsabile di questa Convenzione, con sede e recapiti in calce descritti.
- Al fine di semplificare con massima trasparenza in modo da andare incontro alle esigenze di ogni singolo Gruppo ANMI, viene offerta in esclusiva una copertura RCT con:

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831
info@groupama.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 142.570.800 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



Assicurazioni

Massimale unico di €. 1.500.000,00 con premio lordo totale così costituito:

fino ad un numero di 100 associati ANMI	Premio lordo totale annuo	€ 150,00
Da n° 101 a n° 200 associati ANMI	Premio lordo totale annuo	€ 200,00
Da n° 201 a n° 300 associati ANMI	Premio lordo totale annuo	€ 300,00
Da n° 301 a n° 500 associati ANMI	Premio lordo totale annuo	€ 450,00
Da n° 501 associati ANMI in poi	Premio lordo totale annuo	€ 550,00

- Le adesioni dei sottoscrittori (Gruppi) avverranno attraverso sottoscrizione della polizza Groupama stipulata in funzione del numero degli associati ANMI preventivamente dichiarati alla data della stipula stessa e valevole per un anno dalla decorrenza della polizza RCT, contestualmente al versamento del premio previsto dalla fascia di appartenenza numerica.

4. Modalità di attuazione

Le Parti firmatarie delle presente Convenzione` si impegnano, ciascuna nel proprio ambito, a promuovere la più ampia e completa conoscenza ai Gruppi ANMI dei vantaggi e dei servizi previsti dalla copertura assicurativa esclusiva in convenzione.

5. Durata

La presente Convenzione avrà effetto a partire dal 01 luglio 2015 e avrà durata di un anno, con tacito rinnovo. Entro 30 giorni dalla scadenza di ogni polizza stipulata, ogni singolo Gruppo si impegna a fornire il numero degli associati ANMI iscritti a tale data, al fine di verificare la fascia di appartenenza e garantire una efficace e tempestiva copertura assicurativa.

Letto, firmato e sottoscritto

Luogo e Data Roma 12 GIU 2015

Groupama Assicurazioni


Agente Valvo Angelo
 Ag. 893 VILLA BONELLI-Roma
 L.go G. Mengarini n° 4
 00149 Roma
 TEL. 06-5585252 MAIL :romavillabonelli@groupama.it



ANMI

Associazione Nazionale Marinai d'Italia
 Il Responsabile

IL PRESIDENTE
 Amm. Sq (r) Paolo PAGNOTTELLA



Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831
 info@groupama.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 142.570.800 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg





Descrizione del rischio

Esercente un'organizzazione di volontariato con sede in via.....
e appartenente all'ANMI che svolge attività nel campo ricreativo culturale e specificatamente:
organizzazione e gestione di attività culturali e iniziative di valore sociale, promozione e
sviluppo di attività di informazione sulla vita e sulla cultura marinara, assistenza morale e
materiale agli associati, organizzazione di gite rispetto alle quali si garantisce l'Assicurato per
la RC derivantegli ai sensi di legge per morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali a
cose, arrecati a terzi nella sua qualità di organizzatore, compresa la RC personale degli
accompagnatori.

Sono compresi nel novero dei terzi i partecipanti - limitatamente alle lesioni personali, come
disciplinate dall'art 583 c.p.

La garanzia non è operante per i danni ai locali, agli arredi e strutture alberghiere in genere,
nonché ai mezzi di trasporto cagionati dai partecipanti.

La garanzia non viene prestata a norma del D.L.vo 111/95.

L'associazione è regolarmente costituita nei modi e nei termini previsti dall' art.3 della L. n.266
dell'11/08/1991, alla quale aderiscono alla data di effetto del presente contratto, n.[...]
aderenti volontari, iscritti nell'apposito registro, come previsto all'art.3 del Decreto 14/02/1992
e successiva modificazione con Decreto 16/11/1992.

L'Assicurazione vale per la Responsabilità Civile:

- Dell'Organizzazione di volontariato, compresi i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle
attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della propria attività.
- Degli aderenti volontari, sia che prestino la loro opera direttamente per il raggiungimento dei
fini istituzionali sia che svolgano attività di tipo amministrativo e organizzativo a supporto
dell'attività istituzionale.

Nel caso di corresponsabilità degli aderenti volontari e dell'Associazione oppure di più aderenti
volontari il massimale per sinistro convenuto in polizza resta ad ogni effetto unico.

CONDIZIONI PARTICOLARI

La Contraente stipula la presente assicurazione per proprio conto e per conto degli associati
volontari.

- a) Si conviene che gli aderenti volontari sono considerati terzi nei confronti della
Contraente
- b) Premesso che l'organizzazione assicurata ai sensi dell'art.3 punto 4 della L. n.266,
può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, è assicurata la responsabilità
civile che a qualunque titolo ricada sulla Contraente per danni cagionati a terzi dalle
persone che effettuano dette prestazioni autonome.
- c) Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio
esposto in polizza prendendo come parametro variabile il numero dei volontari
iscritti nell'apposito registro previsto dalla Legge e dei collaboratori (dipendenti e
parasubordinati). Il premio sarà regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo
annuo o della minor durata del contratto, secondo le modalità previste stampato di
polizza.
- d) Qualora esista, in capo ad un singolo volontario, una assicurazione che comprende
fattispecie di rischi previsti contemporaneamente anche dalla presente copertura
assicurativa, quest'ultima viene prestata, al verificarsi di tali rischi, per i massimali
indicati in prima facciata di polizza in eccedenza alle somme previste nei singoli
contratti di primo rischio.



- e) La copertura si intende estesa anche alla responsabilità derivante dalla organizzazione di eventi/manifestazioni, comprendendo i danni derivanti: dalla proprietà, conduzione, montaggio e smontaggio degli stand, palchi, tribune, attrezzature, cartelli pubblicitari e striscioni, dalla somministrazione di cibi e bevande sempre che il danno si sia verificato durante il periodo di validità dell'assicurazione, ferma l'esclusione dei danni conseguenti a difetto originario dei prodotti smerciati.
- f) Qualora le predette attività siano in tutto o in parte affidate a terzi, l'assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante al Contraente nella sua qualità di committente. Si intendono ad ogni modo esclusi i danni arrecati alle strutture ed alle attrezzature utilizzate per lo svolgimento della manifestazione.

ESCLUSIONI

Ad integrazione dell'art 8 e a parziale deroga delle condizioni generali che regolano l'assicurazione della responsabilità civile rischi diversi la garanzia R.C.T. non comprende i danni:

- che un aderente volontario cagiona ad un altro aderente volontario, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare B che precede;
- che i singoli aderenti volontari responsabili del sinistro arrecano alla Contraente;
- di natura patrimoniale intendendosi per tali il pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose.
- sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dallo svolgimento di attività mediche, paramediche, infermieristiche, diagnostiche e sanitarie in genere e servizi di trasporto con veicoli di pronto soccorso.
- derivanti dalla proprietà e gestione di giostre e qualsiasi attrazione ludica in genere - es: gonfiabili, tappeti elastici etc.
- arrecati alle strutture ed alle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività;
- a tutte le cose che si trovano, sia al chiuso che all'aperto, nell'area dove si svolge l'attività, quali:
 - fabbricati e relativi contenuti, opere murarie e strutture architettoniche in genere
 - attrezzature, arredi, piante, e manti erbosi
 - opere di interesse storico artistico culturale
- cagionati e/o subiti da animali;
- le perdite patrimoniali derivanti da mancato svolgimento, interruzioni o rinvio degli eventi
- derivanti da adunanze politiche e/o feste di partito
- derivanti da eventi sportivi a carattere professionistico
- dall'organizzazione di concerti/eventi a cui partecipano artisti/musicisti/cantanti non locali e/o di importanza nazionale e/o internazionale
- derivanti dallo svolgimento di manifestazioni carnevalesche con sfilate di carri allegorici

Franchigia

Relativamente ai danni a cose verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di Euro 150,00 per ogni danneggiato, fatti salvi maggiori importi di franchigia e scoperti previsti dalle condizioni prestampate.

